REGOLAMENTO (CE) N. 483/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2004

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [5], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [6], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
[4] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
[5] GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.
[6] GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 15 marzo 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine (1)
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	90,6	8	01
		74,0	14	03
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	199,2	30	01
		149,7	55	02
		194,2	33	03
		214,4	26	04
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	120,0	32	01
		161,5	15	02
		134,3	25	03
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	133,3	3	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	222,3	22	01
		270,0	8	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	205,1	36	02
		273,8	14	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	228,5	17	01
		254,4	10	02
		229,1	17	03

(1) Origine delle importazioni:
01 Brasile
02 Tailandia
03 Argentina
04 Cile
05 Cina.»